

Riforma colpita ed affondata!

La notizia è strepitosa:

una sola giornata di lavoro ha posto fine ad anni di polemiche seguiti all'emanazione della Legge Delega 53/2003 e dei successivi decreti e circolari applicativi.

Affondati definitivamente i tanto contestati istituti introdotti dalla stessa legge: Tutor, Portfolio, Anticipi alla scuola dell'infanzia, Contratti di prestazione d'opera. Su tutto questo è stata posta la parola fine lunedì 17 luglio, presso la sede dell'ARAN a Roma.

Per la nostra associazione è la soddisfacente conclusione di una lunga e dura battaglia, che ci ha visti mobilitati in difesa della categoria. Ripercorriamo velocemente le tappe di quanto avvenuto.

L'odissea era iniziata nel marzo 2003, data di emanazione della legge delega che già aveva sollevato una serie di perplessità, culminate successivamente con l'uscita del primo decreto attuativo, il 59/2004, che, agli articoli 7, 8, 10 e 11 introduceva appunto gli elementi caratterizzanti e critici della riforma di cui abbiamo molto parlato: tutor (con la conseguente gerarchizzazione delle figure professionali), portfolio (con maggior carico di lavoro non retribuito e non riconosciuto per gli insegnanti), anticipo per la scuola dell'infanzia (e svilimento della natura di quel primo livello dell'istruzione), introduzione di contratti di prestazione d'opera,

blocco della mobilità docente e vincolo di permanenza nella sede per tutto il tempo della durata del ciclo scolastico.

Abbiamo ribadito con insistenza come questi elementi fossero in contrasto con quanto contenuto nel contratto e come l'amministrazione non potesse decidere e scardinare quello che era di esclusiva competenza contrattuale. Più volte dall'alto vi sono stati tentativi di forzatura ed imposizione (ricordiamo la nota, firmata da Pasquale Capo, uscita nel giugno 2004).

Il 30 agosto 2004 era anche stato avviato un primo tentativo di trattativa per dare una veste contrattuale agli istituti della riforma, ma la trattativa era presto nau-

fragata per mancanza di fondi, perché la riforma doveva avvenire a costo zero. Nonostante ciò, i tentativi di forzatura, di imposizione ed aggiramento delle procedure erano continuati sfruttando la catena gerarchica e anche i documenti ufficiali (citiamo la circolare sul portfolio). Più volte la nostra organizzazione si è attivata denunciando come, senza contrattazione, fosse illegittimo avviare tali istituti; ricordiamo le varie manifestazioni di piazza: la restituzione delle agende a Roma, la



COMUNICATO STAMPA

SEPPELLITI ALL'ARAN TUTOR, PORTFOLIO, ANTICIPI DELL'INFANZIA E PRESTAZIONI D'OPERA

Oggi, a chiusura di una trattativa protrattasi per l'intera giornata (ai sensi dell'art.- 2 del D.lvo 165/2001), è stata formalmente dichiarata la disapplicazione degli articoli della riforma relativi alla funzione tutoriale (e quindi anche al portfolio), alla mobilità (che resta annuale) e ai contratti di prestazione d'opera.

Nel documento contrattuale si prende anche atto dell'impossibilità di attivare le figure professionali che sono condizione per l'attuazione dell'iscrizione anticipata alle Scuole dell'infanzia.

La Gilda degli Insegnanti esprime la propria soddisfazione per questo risultato che porrà termine al contenzioso che ha avvelenato a lungo

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

Pag. 2 - Sequenza contrattuale
ai sensi dell'art. 43

Pag. 3 - Gli insegnanti lavorano poco....

Pag. 4 - Il piano annuale delle attività
(scheda di annotazione degli impegni)

Pag. 5 - Attività funzionali e ore aggiuntive
(scheda di annotazione degli impegni)

Pag. 6 - Quando si entra in ruolo:
tutta la documentazione necessaria

Pag. 7 - Servizi utili per la pensione
- Anno di formazione e di prova

Pag. 8 - Quesitario



Riforma colpita ed affondata.

(Continua da pagina 1)

distribuzione delle cartoline per la richiesta del referendum abrogativo in varie regioni e nella capitale, i molteplici appelli al ministro, i comunicati stampa, le diffide e così via.

Il lavoro degli ultimi due mesi ha finalmente dato una svolta decisiva alla soluzione del problema: il Coordinatore nazionale Rino Di Meglio ha incontrato sia il Ministro Fioroni che il Viceministro Bastico chiedendo e sollecitando una presa di posizione che non lasciasse spazio ad ambiguità. Il 6 luglio scorso, lo stesso coordinatore aveva inviato un appello a tutti gli altri sindacati rappresentativi esortandoli ad un'iniziativa unitaria presso l'ARAN al fine di sancire, con la necessaria chiarezza, l'inattuabilità dei sopraccitati articoli, considerata anche la risibilità delle risorse stanziate. Nell'iniziativa, l'appello a concludere rapidamente per consentire un avvio ordinato delle lezioni.

Aperta e conclusa dunque in un'unica battuta la trattativa che ha formalmente dichiarato la disapplicazione degli elementi più discussi della riforma.

Almeno questa volta, dopo che gli ultimi anni scolastici sono iniziati all'insegna dell'incertezza, dell'improvvisazione e della confusione più totale, si potrà partire con un minimo di chiarezza, i colleghi potranno decidere di ritornare all'organizzazione modulare oppure optare per la prevalenza, in base alla modalità che riterranno più consona e funzionale. Sapranno con sicurezza quali strumenti di valutazione dovranno adottare in corso d'anno senza l'ansia di svegliarsi un mattino qualsiasi e scoprire che, fuori ragionevole tempo massimo, qualcuno ha deciso di cambiare le regole del gioco. Ci auguriamo che le novità possano contribuire ad una certa serenità per tutti ed esprimiamo la piena soddisfazione per l'esito ottenuto.

Michela Gallina

Comunicato stampa

(Continua da pagina 1)

il clima di molte scuole italiane a causa del tentativo illegittimo del precedente Governo di imporre tutor e portfolio in violazione del contratto di lavoro, come sempre sostenuto dalla Gilda.

Lo scorso 6 luglio la Gilda degli Insegnanti per prima era intervenuta, sia presso il Governo che presso i Segretari dei Sindacati Scuola, per sollecitare l'apertura delle trattative.

Roma, 17 luglio 2006

IL COORDINATORE
NAZIONALE
(Rino Di Meglio)

SEQUENZA CONTRATTUALE ai sensi dell'ART. 43 del CC.N.L. SCUOLA 24.07.2003

Art. 1 - (Finalità)

1. La presente sequenza contrattuale si svolge sulla base di quanto previsto dall'art. 43 del C.C.N.L. Scuola del 24 luglio 2003 e dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione anche alle disposizioni attuative della legge n. 53/2003 emanate con d.lgs. n.59/2004.

Art. 2 - (Funzione docente)

1. Sono disapplicati l'art. 7- commi 5 ,6 e 7 - e l'art. 10 - comma 5 - del d. lgs. n. 59/2004.

2. Nulla è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli artt. 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attività d'insegnamento) del vigente CCNL Scuola e per quanto concerne l'organizzazione delle attività educative e didattiche che rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 3 - (Mobilità del personale scolastico)

1. Sono disapplicati l'art. 8, comma 3 e l'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 59/2004.

2. Di conseguenza, la mobilità di tutto il personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale, secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, del CCNL 24.07.03-

Art. 4 - (Contratti di prestazione d'opera)

1. Per la parte relativa alla previsione di contratti di prestazione d'opera per specifiche professionalità non riconducibili al profilo professionale dei docenti, sono disapplicati gli articoli 7, comma 4 – secondo periodo, da “Per lo svolgimento... a ... Ministro per la Funzione Pubblica” e l'art. 10, comma 4 – secondo periodo, da “Per lo svolgimento... a... Ministro per la Funzione Pubblica”, del d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59.

Art. 5 - (Anticipi nella scuola d'infanzia)

1. Non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all'introduzione “di nuove professionalità e modalità organizzative” di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003 n. 53, tutte condizioni necessarie per l'attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perchè il tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale.

Art. 6 - (Norma finanziaria)

1. In relazione alla previsione dell'Atto d'indirizzo del 24 agosto 2004, le risorse disponibili nel Bilancio del Ministero dell'Istruzione saranno utilizzate con criteri da definire in sede di rinnovo quadriennale del CCNL Scuola.

Gli insegnanti lavorano poco e fanno tante vacanze

L'immaginario collettivo si è concretizzato e nella persona del Ministro dell'Economia trova la voce per gridare quello che in ogni crocicchio, in ogni appartato luogo d'incontro, in ogni tavolino da caffè si mormora da tempo immemorabile: **gli insegnanti lavorano poco e fanno tante vacanze.**

Un classico che non sorprende: chi nella scuola lavora da anni, sottopagato (per ammissione degli stessi componenti dell'attuale governo), sottoposto ad una tensione relazionale che poche altre categorie professionali possono vantare, vilipeso dall'opinione pubblica, indifeso nei confronti di un'utenza che crede di avere illimitati poteri sulla sua vita lavorativa e non, è già al corrente di tutto quanto viene detto alle sue spalle.

Sorprende che a ribadirlo sia chi aveva preso l'impegno di restituire credibilità e dignità alla professione docente in un più ampio disegno di rivalutazione del sistema scolastico dello Stato.

Ebbene sì!

Si aumenti il numero minimo dei bambini per classe o per sezione, prendendo accordi con i comuni per il trasporto e ci si accoli la responsabilità delle ore di percorrenza su strade di montagna che i bambini di 3 o 5 anni dovranno sopportare per poter formare una classe di dimensioni rispettabili.

Prima di varare le sue leggi, entri il ministro dell'economia, in una classe di scuola dell'infanzia con 28 bambini dai 3 ai 5 anni, in un periodo in cui la virosi intestinale imperversa e qualche insegnante, colpita dal male, è assente e non sostituita (lo stesso invito è stato rivolto dalla scrivente anche al Ministro Moratti, ma sembra sia caduto nel

vuoto).

Si aumenti l'orario di insegnamento! Ma venga prima il ministro, o mandi un suo sottosegretario, a trascorrere una settimana in una scuola; affronti per 18 ore o per 22 o addirittura per 25 le classi, sempre dimostrando ampia disponibilità, sempre con preparazione, sempre con una soluzione pronta per risolvere le problematiche estemporanee.

Elabori una programmazione individualizzata in quelle classi ideali di 26 o 28 alunni e poi si disponga, nel pomeriggio, ad incontrare le famiglie per instaurare un dialogo costruttivo, a correggere gli elaborati, a preparare le lezioni, a pensare a come risolvere certi problemi che una classe presenta (questo può farlo anche mescolando il risotto perché la funzione docente non è quantificabile e non richiede la presenza dell'insegnante nell'edificio scolastico), partecipi al collegio docenti e deliberi su questioni che riguardano la didattica dell'istituto, partecipi alle riunioni di interclasse, alle riunioni per la programmazione, alle riunioni del gruppo di lavoro.

Se ha la fortuna di capitare in gennaio o in maggio può ritrovarsi anche impegnato nelle operazioni di scrutinio. Può aderire anche ad iniziative non obbligatorie (ma che sono prassi nelle scuole) e partecipare a lavori di commissioni, portare avanti progetti, svolgere ruoli di coordinamento, di collaborazione, ma presti attenzione perché potrebbe ricevere un incentivo economico lordo di € 15,91 all'ora e non vorrei pensasse ci fossero errori

nella posizione della virgola.

Questi sono certamente argomenti dettati dalla rabbia, ma la delusione rimane se veramente si crede che accanirsi su di una categoria già stanca, demotivata e frustrata, possa ridare vigore e credibilità al sistema scolastico italiano.

Non occorre essere ministro per sapere che l'insegnamento affonda le sue radici nel rapporto docente-alunno e che un docente preparato e motivato può trasmettere con maggior entusiasmo il piacere per la conoscenza.

Non occorre essere ministro per sapere che in un grande gruppo è più difficile instaurare rapporti profondi, è più difficile rispettare i ritmi di ognuno, è più difficile aiutare ogni personalità a realizzarsi.

Se è una scuola migliore che si vuole, così come finora è stato detto, allora si diminuisca il numero massimo di alunni per classe, si provveda a stabilizzare la situazione dei docenti e ad incentivare il loro lavoro.

Se, al contrario, si vuole un luogo di raccolta nel quale i bambini ed i ragazzi permangano sorvegliati da un adulto per il tempo in cui i genitori sono impegnati nel lavoro, allora si può ancora risparmiare.

Chiara Moimas



Riunita la Segreteria nazionale del SAM-Gilda

Il 26 maggio 2006, a Fiuggi, si è riunita la Segreteria nazionale del SAM-Gilda che ha conferito a **Maria Rosaria Ferilli**, già segretaria provinciale di Lecce, l'incarico di vicesegretario nazionale del SAM. In via del tutto eccezionale, l'assemblea ristretta ha stanziato ingenti risorse in vista della prossima campagna RSU.

Elezioni
RSU
dal 4 al 6
dicembre
2006



Offri la tua
candidatura per la
**FEDERAZIONE
GILDA - UNAMS**

V
I
S
I
T
A




www.samgilda.it

www.samnotizie.it

ed ora anche il nuovo sito:

www.samcampania.it

**Attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale
(art. 27 comma 3, par. a CCNL 2002-05)**



PIANO ANNUALE delle attività

Anno Scolastico 2006 - 2007	Collegi docenti	Programmazione e verifica d'inizio e fine anno	Informazione quadrimestrale e finale alle famiglie	Totale ore
settembre	data			
	orario			
ottobre	data			
	orario			
novembre	data			
	orario			
dicembre	data			
	orario			
gennaio	data			
	orario			
febbraio	data			
	orario			
marzo	data			
	orario			
aprile	data			
	orario			
maggio	data			
	orario			
giugno	data			
	orario			
Totali				40

Nella pagina successiva si presenta la scheda per il computo delle ore riferite a:

ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Articolo 25 comma 1, 2 e 4 CCNL 98/01 mantenuto in vigore dall'art. 28 CCNL 2002/05.

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
4. Il compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino a un massimo di sei ore settimanali.

RICORDA: in quanto "aggiuntive" le ore di servizio e le relative attività ad esse connesse sono FACOLTATIVE, diventano obbligatorie solo dopo che l'impegno è stato accettato dall'insegnante e deliberato dal Collegio docenti.



ATTIVITA' AGGIUNTIVE e ORE ECCEDENTI

Art. 28 CCNL 2002-05

ANNO SCOLASTICO 2006-2007	Attività aggiuntive di insegnamento	Attività aggiuntive di non insegnamento - Incontri L. 104/92 - Progetti e commissioni - Referenti - tutoraggio	Altre	Collaborazione con D.S. CCNL '02/05 art. 31	Funzione strumentale	Totale ore
settembre	data orario					
ottobre	data orario					
novembre	data orario					
dicembre	data orario					
gennaio	data orario					
febbraio	data orario					
marzo	data orario					
aprile	data orario					
maggio	data orario					
giugno	data orario					
Totali						

Consigli di interclasse/intersezione Attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale (art. 27 comma 3, par. b – CCNL 2002-05)



Consigli di interclasse/intersezione (T.U. 297/94)	Consigli di interclasse/intersezione (T.U. 297/94)	Totale ore non superiore alle 40 annue Gli impegni vengono stabiliti sulla base dei criteri forniti dal Collegio Docenti
settembre	data orario	
ottobre	data orario	
novembre	data orario	
dicembre	data orario	
gennaio	data orario	
febbraio	data orario	
marzo	data orario	
aprile	data orario	
maggio	data orario	
giugno	data orario	
Totali		



Quando si entra in ruolo

Quando si entra in ruolo



Tutta la documentazione necessaria

I documenti indispensabili

I neo-assunti con contratto a tempo indeterminato (ruolo) debbono produrre perentoriamente entro trenta giorni, pena la risoluzione del contratto, i seguenti documenti detti "di rito".

1. Estratto dell'atto di nascita;
2. Certificato generale del casellario giudiziale;
3. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di nascita o di residenza;
4. Titolo di studio o fotocopia prodotta secondo le vigenti disposizioni;
5. Certificato di godimento dei diritti politici;
6. Residenza anagrafica;

Per i documenti di cui sopra, possono essere utilizzate dichiarazioni sostitutive di certificazione.

7. Certificazione sanitaria, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, recante l'esplicita attestazione del possesso dell'idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede.

Coloro che, all'atto della nomina, siano già dipendenti di ruolo dello Stato, sono tenuti a produrre:

- certificazione sanitaria (di cui sopra).
- Stato matricolare di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza

8. DICHIARAZIONE DEI SERVIZI/PERIODI prestati alle dipendenze dello Stato, o altri Enti pubblici.

La dichiarazione dei servizi è un obbligo previsto dall'art.: 145 del D.P.R. 1092 del 1973 e va resa anche se negativa.

Servizi/periodi da dichiarare:



- studi universitari,
- servizio militare,
- scuola parificata,
- scuola pareggiata,
- scuola legalmente riconosciuta,
- FF.SS.,
- Ente Poste,
- Enti locali etc;
- servizio presso Patronati scolastici, Cracis, popolari;
- vanno dichiarati anche i periodi di lavoro svolto nel privato e comunque tutti i periodi valutabili ai fini della pensione.

I modelli di dichiarazione sono disponibili presso le segreterie delle istituzioni scolastiche e presso le sedi sindacali.

Per **la valutazione dei servizi/periodi ai fini della pensione**, della buonuscita e della progressione economica, occorre presentare apposite domande documentate. E' conveniente presentarle il più presto possibile, perché il calcolo dell'onere a carico del richiedente è correlato allo stipendio, età e servizio alla data di presentazione della domanda.

9. Dichiarazione sotto propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.: 58 del Decreto Legislativo n. 29 del 1993.

I documenti non obbligatori ma molto utili.



Al momento dell'assunzione in ruolo è opportuno definire subito la propria posizione previdenziale, ricongiungendo o riscattando i periodi di lavoro o, comunque di contribuzione, maturati prima dell'assunzione. Ad esempio i contributi maturati lavorando alle dipendenze di privati possono essere ricongiunti presso la gestione INPDAP, ma si paga un onere di ricongiunzione che diventa più pesante con il trascorrere del tempo.

Le domande più importanti sono due:

1. Richiesta di computo dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso lo Stato o altri Enti pubblici (ricongiunzione gratuita) con la stessa domanda si chiede anche il riscatto della durata legale del corso di laurea (si paga anche parecchio).

2. Richiesta di ricongiunzione (ai sensi dell'art. 2 della legge n.29/79) dei servizi prestati alle dipendenze di privati, ma anche di periodi figurativi (esempio disoccupazione e maternità) a pagamento, anche in base allo stipendio e dall'età.

NOTA: approfondimento a pag. 7

Servizi utili per la pensione



Sono valutabili da parte dell'Amministrazione i servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, il servizio di ruolo, quello militare o, in sostituzione, il servizio civile. Per gli altri servizi avviene soltanto su richiesta, in carta semplice, dell'interessato e potrà essere di *computo* (senza alcun onere, ma con lo spostamento dei contributi già versati da un'altra gestione a quella del Tesoro) o di *riscatto* (con onere economico dell'interessato).

La domanda va inoltrata alla sede provinciale dell'INPDAP, tramite la scuola di appartenenza; l'INPDAP ricaverà ogni informazione utile presso il CSA.

Sono **valutabili**: i servizi di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento dei contributi INPS; i servizi negli Enti parastatali e di diritto pubblico; il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo, i periodi di disoccupazione.

Sono **ricongiungibili**, ai sensi della Legge n. 29/79: tutti i servizi prestati per cui sono stati pagati i contributi previdenziali, quindi anche presso privati; i servizi negli Enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati al Tesoro. Nella domanda sono da menzionare: il servizio militare, il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo prestato anteriormente

alla nomina in ruolo o non di ruolo in sostituzione del servizio militare, il servizio di supplenza annuale e temporanea.

Sono **riscattabili (a pagamento dell'interessato)**: il periodo di durata legale degli studi universitari (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca) purché non già coperto da contributi; i servizi nelle scuole le-



galmente riconosciute e nei convitti nazionali (questi ultimi, se prima del 9.3.1967); l'aspettativa per ragioni di famiglia e/o di studio; interruzioni per provvedimenti disciplinari; il servizio prestato all'estero senza copertura contributiva; il periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica della nomina in ruolo se non coincidono; i periodi di astensione facoltativa senza retribuzione (al massimo 5 anni).

E' conveniente quindi, per evitare

la richiesta di maggiori oneri, chiedere non appena possibile il riscatto (detto anche *copertura contributiva*) per tutti i periodi validi ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda la disoccupazione, sono oggetto di valutazione i periodi successivi al 31.12.1996 e per i quali si è goduto del beneficio.

Le *supervalutazioni* erano ammesse senza limiti fino al 31 dicembre 1997. Agli insegnanti *non vedenti* si attribuisce per ogni anno di servizio il beneficio di contribuzione figurativa (ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva); due mesi all'anno fino a un massimo di 5 anni a favore dei sordomuti e degli invalidi con invalidità superiore al 74 %, dalla data del riconoscimento dell'invalidità o del sordomutismo da parte dell'ASL o degli Ospedali Militari.

Alla domanda di riscatto, in carta semplice, vanno allegati: il certificato di nascita, certificati di servizio, militari e degli studi universitari.

«La domanda non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione» (art.2, comma 4 DPR n. 351 del 28.4.1998).



Anno di formazione e di prova

Il docente neominato deve sostenere "l'anno di formazione", per la cui validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni sono validi anche i giorni festivi (vacanze natalizie e pasquali) e quello infrasettimanale libero dalle lezioni. Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità viene calcolato come servizio effettivo.

Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall'amministrazione scolastica. La frequenza di quest'ultimo corso è valida a condizione che l'insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.

Nell'arco dell'anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. L'insegnante, alla fine dell'anno scolastico, dovrà redigere una relazione da discutere innanzi al Comitato di Valutazione di cui fa parte anche il Dirigente Scolastico.

In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato fino al raggiungimento della soglia.





Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Revoca di contratto a TD

Gentile sindacato, sono un insegnante precario ed ho avuto un incarico annuale fino a giugno su un posto di sostegno specifico per un alunno con handicap che frequentava un centro territoriale per adulti. Il Dirigente scolastico mi ha revocato la nomina con tre mesi d'anticipo in considerazione che il ragazzo si è ritirato dagli studi. E' legittimo questo licenziamento che mi penalizza economicamente e come punteggio in quanto non mi consente di ottenere i 180 giorni di servizio?

Vi ringrazio per un cortese riscontro.

Vittorio R.

Caro Vittorio, quello che ha fatto la tua Amministrazione scolastica non è assolutamente legittimo, infatti dal 1993 i contratti a tempo determinato sottoscritti dalle parti, Dirigente scolastico e insegnante, hanno carattere privatistico e devono obbligatoriamente indicare la data di assunzione e quella di fine rapporto. Vanno quindi rispettati indipendentemente dagli eventi accidentali che possono intercorrere. Sarà la scuola ad utilizzare al meglio, anche per l'arricchimento dell'offerta formativa, la maggior disponibilità di personale docente.

Gravidanza e nomina

Cari colleghi, sono una vostra iscritta in buona posizione per ricevere, in questo periodo, la nomina in ruolo da graduatoria permanente nella scuola primaria.

Siccome mi trovo ad essere incinta (di circa 4 mesi), al momento della scelta della sede di assegnazione, dovrei avere, se non ricordo male, un qualche diritto di precedenza.

Devo produrre qualche documentazione al riguardo?

grazie

Rossella C.

Cara collega, in realtà la tua condizione non ti dà diritto a nessuna precedenza nella scelta della sede, però potrai godere dei diritti stabiliti dalla legge per le lavoratrici madri. Ti ricordiamo comunque che il primo mese di astensione obbligatoria è utile ai fini del riconoscimento dei 180 giorni necessari al superamento dell'anno di prova..



Orario e Portfolio

Sono un'insegnante di scuola primaria e vorrei sapere se un'ipotesi, organizzativa avanzata da alcune colleghe, sia realizzabile.

E' stato proposto di dimezzare le ore di programmazione (o progettazione, come si dice ora), che così diventerebbero 4 al mese e non più otto, e di aggiungere le restanti quattro ore alle 22 ore di insegnamento, che, così, diventerebbero 23 per settimana.

Naturalmente queste ore in più non verrebbero usate per l'insegnamento o per le supplenze, ma per attività come i rapporti con l'extra-scuola, con i genitori, approfondimenti informatici ecc.

Io ritengo che, nonostante l'autonomia, la cosa non sia possibile. E' così o no?

Ancora un'informazione. La scuola media che frequenteranno i miei ex alunni ci ha richiesto i loro portfolio, ma io ritengo che, in base alla nota n. 1196 del 2-2-06 del MIUR e a quella diramata dal ministro Fioroni il 12-6-06, non sia più vincolante compilarli e che per valutare gli alunni sia sufficiente compilare gli strumenti valutativi di cui alla precedente modulistica, insomma le vecchie schede di valutazione. Ho ragione o no?

Grazie

Ivana B.

Cara collega, per quanto riguarda la prima parte del tuo quesito, riteniamo che la proposta di dimezzare le ore di programmazione sia in contrasto con quanto dettato dal CCNL 2002-2005, tuttora vigente, che vincola gli insegnanti a 22 ore di insegnamento settimanali più 2 ore di programmazione (art. 26 comma 5). E' vero che le ore di programmazione possono essere soggette a flessibilità organizzativa, ma quelle di programmazione, non possono essere trasformate in ore di insegnamento.

L'autonomia non autorizza a contravvenire agli obblighi contrattuali; se tale proposta dovesse passare, rivolgiti ad una delle nostre sedi più vicine.

Per quel che riguarda il portfolio hai perfettamente ragione; nel frattempo il 17 luglio all'ARAN si è conclusa la sequenza contrattuale in merito all'art. 43 del CCNL 2002-05 (che doveva normare i nuovi istituti introdotti dalla riforma, tra cui appunto: tutor, portfolio ed anticipi alla scuola dell'infanzia). La seduta ha definitivamente stabilito la disapplicazione degli articoli 7, 8 e 10 del Dlvo 59/2004 e quindi ha cancellato gli istituti sovraccitati.